



## **STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE**

### **DIPARTIMENTI E SCUOLE**

#### **Art. 1 - Dipartimenti**

1.1 Il Dipartimento coordina l'attività didattica, di ricerca e di formazione, ed è responsabile dell'offerta formativa complessiva delle scuole in esso ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.

1.2 Il Dipartimento promuove e coordina le attività, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione didattica di ogni singolo docente ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa, sia per quanto attiene ai metodi.

1.3 Il Dipartimento può collaborare con altri Dipartimenti all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica, anche con la richiesta di attivazione di corsi interdipartimentali.

1.4 Il Dipartimento concorre alla organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di propria competenza e ne propone i limiti di accesso ai posti, in base alla pianificazione culturale e in relazione al piano di sviluppo e alle risorse finanziarie.

1.5 Al Dipartimento è affidato, di norma, su delega del Direttore, sentito il C.A., l'esecuzione delle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, nel rispetto dell'art.4 del vigente Statuto dell'Accademia.

1.6 Il Dipartimento, sentito il Direttore, coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e dell'autonomia didattica, di ricerca e produzione artistica, dei singoli corsi.

7. Il Dipartimento avanza proposte al Direttore per l'assegnazione di risorse e spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attività didattica svolta e in programmazione.

8. Il Coordinatore di Dipartimento valuta, su proposta dei Coordinatori di Scuola, la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio Accademico il mantenimento, la modifica o la disattivazione dei medesimi, entro la data del 31 gennaio di ogni A.A.

1.9 I Dipartimenti dell'Accademia sono: Dipartimento di Arti visive, Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte.

1.10 Sono organismi del Dipartimento:

- a) Il Coordinatore di Dipartimento
- b) Il Consiglio di Dipartimento
- c) Il Coordinatore di Scuola
- d) Il Consiglio di Scuola

1.11 Il numero dei Coordinatori di Dipartimento dell'Accademia di Belle Arti di Macerata è ripartito secondo i seguenti criteri:

- n.1 Coordinatore per il Dipartimento di Arti Visive;
- n.2 Coordinatori per il Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, in ragione delle numerose scuole in esso comprese:
  - n.1 Coordinatore per le scuole dell'Area della Progettazione Artistica per l'Impresa;
  - n.1 Coordinatore per le scuole dell'Area della Progettazione e Arti Applicate;
- c) n.1 Coordinatore per il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte;

1.12 Per la Scuola Di Restauro (I.R.M.), appartenente al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, si fa riferimento al proprio regolamento didattico, che prevede la nomina del Coordinatore di Corso per decreto d'ufficio del Direttore. Il Coordinatore dell'I.R.M. resta in carica tre anni:

(Estratto del regolamento didattico del corso di Restauro)

1. Il Corso, afferente alla Scuola di Restauro del Dipartimento di Progettazione ed Arti Applicate ai sensi del D.P.R. 212/03, ha il compito di formare Restauratori di Beni Culturali così come stabilito nel D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 concernente il regolamento per la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro, in attuazione del comma 7, articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Il Corso, quinquennale a ciclo unico di seguito individuato ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.I. 30 dicembre 2010 n. 302, rilascia il titolo di diploma accademico di secondo livello con il conseguimento curricolare complessivo di 300 CFA e l'abilitazione alla professione di restauratore di beni culturali previo superamento di un esame finale avente valore di Esame di Stato.
3. Il Corso si articola in percorsi formativi professionalizzanti (PFP).
4. Il Corso è ad accesso limitato. Il Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore del Corso, delibera ogni anno il numero degli accessi consentiti in relazione agli spazi disponibili e al rispetto dello standard di cinque allievi per docente di laboratorio, come stabilito dal D.M. 26 maggio 2009 n. 87 art. 2 comma 4 ultimo capoverso.

## **Art. 2 – Coordinatore di Dipartimento**

2.1 -. Il Coordinatore di Dipartimento è eletto, su convocazione elettorale del Direttore, da tutti i professori afferenti al Dipartimento, tra i professori in organico; il Coordinatore viene eletto con voto palese a maggioranza relativa (\*) degli aventi diritto. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età. A seguito dell'elezione, il Coordinatore, è nominato dal Direttore dell'Accademia con proprio decreto e resta in carica tre anni;

2.2 - Il Coordinatore di Dipartimento rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento e ne ha piena responsabilità;

2.3 Il Coordinatore di Dipartimento può nominare tra i professori facenti parte del Dipartimento un vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra il vicario per il tempo necessario all'indizione e all'espletamento delle necessarie elezioni integrative (non oltre i 30 giorni dalla data di cessazione).

NOTE:

- \*Maggioranza qualificata: quando il numero di chi approva un determinato atto supera largamente il 50% dei votanti (es. 65%)
- Maggioranza assoluta: quando il numero di chi approva un determinato atto è dato dal 50% + 1 voto dei votanti.
- Maggioranza relativa: quando il numero di chi propone un determinato atto, pur non superando il 50%, è maggiore di tutte le altre fazioni (es. 45%, 25%, 15%, 10%, 5% - 45% è la maggioranza relativa in quanto, pur non arrivando al 50% + 1, è maggiore di tutte le altre fazioni)

## **Art. 3 – Coordinatore di Dipartimento**

### **Mansioni e responsabilità del Coordinatore di Dipartimento**

Il Coordinatore di Dipartimento ha le seguenti mansioni e responsabilità:

- a) promuove, propone e coordina tutte le attività del Dipartimento;
- b) predispone la relazione annuale per le necessità di funzionamento dello stesso ed ha il dovere di richiedere e controllare le relazioni annuali dei coordinatori delle scuole ad esso afferenti;
- c) predispone le richieste per individuare bisogni e risorse, in accordo con quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti dell'Accademia;
- d) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di progetti didattici e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altre Istituzioni italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche;
- e) propone e promuove accordi di collaborazione (anche convenzionati) nel rispetto dell'art.4 del vigente Statuto dell'Accademia;
- f) ha l'obbligo annuale di presentare al Direttore una relazione previsionale e consuntiva, su tutti gli aspetti sopra descritti e di proporre soluzioni o correttivi se necessari, per il buon funzionamento del Dipartimento.
- g) ha l'obbligo di indire almeno due volte l'anno, per il controllo delle attività preventive e consuntive del Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento.
- i) ha l'obbligo di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Dipartimento e di consegnare copia conforme dei verbali al Direttore.

#### **Art. 4 – Il Consiglio di Dipartimento**

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di gestione e coordinamento dell'attività didattica e di ricerca è formato da tutti i professori in organico afferenti al Dipartimento. Il Coordinatore di Dipartimento lo presiede e lo convoca inviando in tempo utile l'ordine del giorno degli argomenti. E' possibile per i docenti richiedere la convocazione del Consiglio di Dipartimento, per eventuali e specifiche esigenze, previa richiesta scritta e motivata, trasmessa in duplice copia al Coordinatore e al Direttore dell'Accademia.

#### **Art. 4 – Afferenza dei docenti ai Dipartimenti**

I docenti in organico dovranno comunicare alla Direzione la scelta dell'afferenza al Dipartimento di appartenenza, entro e non oltre la data del 31 ottobre di ogni A.A. per garantire il regolare funzionamento delle strutture didattiche. In mancanza di comunicazione, entro la data sopra indicata, il Direttore provvederà alla nomina d'ufficio con proprio decreto.

4.1 L'afferenza al dipartimento è regolata dai seguenti criteri:

- ogni docente può essere afferente ad un solo dipartimento.
- ogni docente sulla base della/e disciplina/e e in riferimento al proprio impegno orario, dovrà calcolare il numero maggiore di ore di didattica che svolge per un determinato Dipartimento. Il numero maggiore di ore di impegno didattico indicherà l'appartenenza ad un solo e singolo Dipartimento.
- I docenti impegnati in una o più annualità nelle discipline caratterizzanti i corsi (discipline che prevedono un numero di C.F.A. superiori a 10) sono automaticamente afferenti al Dipartimento di riferimento.
- I docenti a contratto sono nominati d'ufficio al proprio Dipartimento, con decreto del Direttore, entro e non oltre la data del 31 ottobre di ogni A.A.
- Nel caso di corsi interdipartimentali i docenti saranno afferenti a più di un dipartimento.

#### **Art. 5 – Caratteri generali del sistema elettorale**

Il voto è personale, libero e segreto.

5.1 La regolarità della consultazione elettorale è garantita come da art.17 comma 3.

5.2 La permanenza nella carica di Coordinatore di Dipartimento è condizionata al mantenimento di un rapporto di servizio attivo presso questa Accademia. Il mancato riscontro della condizione di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico, con contestuale avvio del procedimento come indicato all'art.17 del presente regolamento.

5.3 Ove un Coordinatore di Dipartimento eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, esso viene sostituito attraverso l'elezione di un nuovo Coordinatore che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

## **Art.6 – Elettorato attivo e passivo**

6.1 Godono di diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Accademia, con contratto a tempo indeterminato o determinato su insegnamenti in organico, in servizio attivo alla data di svolgimento delle elezioni del Coordinatore di Dipartimento.

6.2 Godono di diritto all'elettorato passivo i docenti in organico che alla data di indizione delle elezioni siano in possesso dei seguenti requisiti:

- risultino in servizio attivo presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata;
- risultino titolari di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato, o determinato purché compatibile con il periodo temporale del mandato;
- abbiano attivamente partecipato alla vita accademica, anche presso altre istituzioni, anche non in modo continuativo purché in forza di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato;

6.3 Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di Coordinatore per 2 (due) mandati consecutivi pieni.

6.4 La validità del mandato si intende piena quando esso viene espletato per almeno la metà + 1 giorno della sua durata.

## **Art. 7– Procedimento elettorale**

7.1 L'elezione del Coordinatore di Dipartimento è indetta dal Direttore dell'Accademia ogni triennio, con decreto pubblicato all'albo almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento (con contestuale informativa email a tutti i docenti dell'Accademia).

7.2 Entro i successivi 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sono affissi all'Albo, in distinti elenchi, i nominativi dei docenti titolari dell'elettorato attivo e passivo.

7.3 L'elenco degli aventi diritto al voto resterà affisso all'albo fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

7.4 I docenti titolari dell'elettorato passivo avanzano la candidatura al Direttore in forma scritta e inviata alla Segreteria Docenti, entro le ore 17 del settimo giorno lavorativo antecedente lo svolgimento della consultazione elettorale. Di tali candidature è data immediata informazione in un elenco a cura della Segreteria Docenti che comunicherà a tutto l'elettorato attivo e passivo.

7.5 La suddetta candidatura costituisce requisito di eleggibilità previa valutazione del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

7.6 Le elezioni si svolgono in una sola giornata in modalità telematica o in presenza, con orario indicato e comunicato con apposito decreto direttoriale.

## **Art. 8 – Modalità di voto telematico**

8.1 Il Direttore o un suo delegato convoca l'assemblea del dipartimento, presiede l'assemblea, comunica le candidature e dà inizio alle procedure di voto.

8.2 Il Direttore o un suo delegato ha l'obbligo di comprovare i voti a favore e contro, e di verbalizzare e leggere all'assemblea i risultati finali dell'elezione.

8.3 La regolarità dell'assemblea dei votanti e la regolarità del voto è comprovata dalle corrette procedure effettuate ai commi 1 e 2 precedenti e dalla presenza del Direttore o di un suo delegato.

8.4 Gli eletti saranno comunicati tramite decreto direttoriale con affissione all'Albo e con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Accademia.

## **Art. 9 – Scuole – Coordinatore di Scuola**

9.1 Il Coordinatore di Scuola è eletto tra i docenti del corso a tempo indeterminato e a tempo determinato con insegnamento in organico. Ad elezioni avvenute il Coordinatore è nominato dal Direttore dell'Accademia con proprio decreto e resta in carica tre anni.

9.2 Il Coordinatore di Scuola rappresenta a tutti gli effetti la Scuola e ne ha piena responsabilità.

9.3 Il Coordinatore di Scuola può nominare, tra i professori facenti parte della Scuola, un vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, subentra il vicario per il tempo necessario ad un'ulteriore nomina (non oltre i 30 giorni dalla data di cessazione).

## **Art. 10 – Mansioni e responsabilità del coordinatore di Scuola**

10.1 Il Coordinatore di Scuola ha le seguenti mansioni e responsabilità:

- è il responsabile dell'organizzazione didattica della Scuola, sovrintende e controlla il buon andamento del corso, ed ha l'obbligo di redigere una relazione, con cadenza annuale, al Coordinatore di Dipartimento ed al Direttore dell'Accademia.
- promuove e coordina l'attività didattica della Scuola per gli Open Day e fornisce tutte le necessarie informazioni sulle finalità e obiettivi formativi a beneficio delle attività dell'Info Point, del sito Istituzionale dell'Accademia e delle attività di comunicazione social;
- propone, al Coordinatore di Dipartimento, attività didattiche nell'ambito di competenza della Scuola;
- ha il compito di essere l'unico referente e rappresentante della Scuola per gli studenti, per verificare il corretto svolgimento dell'attività didattica del corso;
- ha il compito di redigere gli eventuali recuperi degli O.F.A. (Obblighi Formativi Aggiuntivi) e di trasmettere: ai colleghi docenti il singolo impegno in relazione ai recuperi; alla segreteria studenti per il corretto controllo dei C.F.A.; allo studente per le modalità di recupero e tempificazione delle stesse.
- ha l'obbligo di indire almeno due volte l'anno, per il controllo delle attività preventive e consuntive della scuola, il Consiglio di Scuola.
- ha l'obbligo di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Scuola e di consegnare copia conforme dei verbali al Direttore ed al Coordinatore di Dipartimento.
- il Coordinatore di Scuola, a inizio di ogni anno accademico, ha il compito di trasmettere al Direttore un elenco di docenti, afferenti alla Scuola come possibili componenti delle commissioni di tesi (trienni e biennio) secondo il seguente criterio: un relatore, un docente della materia caratterizzante, un docente della materia di base, un docente di una materia affine ed integrativa, un correlatore per le tesi del biennio.

## **Art. 11 – Il Consiglio di Scuola**

11.1 Il Consiglio di Scuola è l'organo di gestione e coordinamento dell'attività didattica e di ricerca ed è formato da tutti i professori afferenti alla Scuola. Il Coordinatore di Scuola lo presiede e lo convoca ogni qualvolta ritenga sia necessario consultarlo ed informarlo. E' possibile per i docenti richiedere la convocazione del Consiglio di Scuola, per eventuali e specifiche esigenze, previa richiesta scritta e motivata, trasmessa in duplice copia al Coordinatore e al Direttore dell'Accademia.

11.2 Il Consiglio di Scuola può nominare tra i professori facenti parte della Scuola un vicario che supplisca in tutte le sue funzioni e nei casi di assenza o impedimento il Coordinatore, dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia ed al Coordinatore di Dipartimento.

11.3 Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, al Coordinatore eletto subentra il vicario per il tempo necessario all'indizione e all'espletamento delle necessarie elezioni integrative (non oltre i 30 giorni dalla data di cessazione).

11.4 Alle riunioni del Consiglio di Scuola partecipa di diritto un rappresentante degli studenti delegato dalla Consulta degli Studenti.

## **Art. 12 – Afferenza dei docenti alle Scuole**

12.1 I docenti in organico dovranno comunicare alla Direzione la scelta dell'afferenza alla Scuola di appartenenza, entro e non oltre la data del 31 ottobre di ogni A.A. per garantire il regolare funzionamento delle strutture didattiche. In mancanza di comunicazione, entro la data sopra indicata, il Direttore provvederà alla nomina d'ufficio con proprio decreto.

12.2 L'afferenza alla Scuola è regolata dai seguenti criteri:

- ogni docente può essere afferente ad una sola Scuola.
- ogni docente sulla base della/e disciplina/e ed in riferimento al proprio impegno orario, dovrà calcolare il numero maggiore di ore di didattica che svolge per una determinata Scuola. Il numero maggiore di ore di impegno didattico indicherà l'appartenenza ad una singola Scuola.

12.3. I docenti impegnati in una o più annualità nelle discipline caratterizzanti i corsi (discipline che prevedono un numero di C.F.A. superiori a 10) sono automaticamente afferenti alla Scuola di riferimento.

12.4 I docenti a contratto sono nominati d'ufficio alla propria Scuola, con decreto del Direttore, entro e non oltre la data del 31 ottobre di ogni A.A.

12.5 Nel caso di corsi interscuola i docenti saranno afferenti a più di una Scuola.

## **Art. 13 – Caratteri generali del sistema elettorale**

13.1 Il voto è personale, libero e segreto.

13.2 La regolarità della consultazione elettorale è garantita come da art.17 comma 3.

13.3 La permanenza nella carica di Coordinatore di Scuola è condizionata al mantenimento di un rapporto di servizio attivo presso questa Accademia. Il mancato riscontro della condizione di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico, con contestuale avvio del procedimento come indicato all'art.17 del presente regolamento.

13.4 Ove un Coordinatore di Scuola eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, esso viene sostituito attraverso l'elezione di un nuovo Coordinatore che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

#### **Art. 14 – Elettorato passivo e attivo**

14.1 Godono di diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Accademia, con contratto a tempo indeterminato o determinato, su insegnamenti in organico.

14.2 Godono di diritto all'elettorato passivo i docenti in organico che alla data di indizione delle elezioni siano in possesso dei seguenti requisiti:

- risultino in servizio attivo presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata;
- risultino titolari di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato, o determinato purché compatibile con il periodo temporale del mandato;
- abbiano attivamente partecipato alla vita accademica, anche presso altre istituzioni, anche non in modo continuativo purché in forza di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato.

14.3 Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di Coordinatore per 2 (due) mandati consecutivi pieni.

14.4 La validità del mandato si intende piena quando esso viene espletato per almeno la metà + 1 giorno della sua durata.

#### **Art. 15 – Procedimento elettorale**

15.1 L'elezione del Coordinatore di Scuola è indetta dal Direttore dell'Accademia ogni triennio, con decreto pubblicato all'albo almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento (con contestuale informativa email a tutti i docenti dell'Accademia).

15.2 Entro i successivi 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sono affissi all'Albo, in distinti elenchi, i nominativi dei docenti titolari dell'elettorato attivo e passivo.

15.3 L'elenco degli aventi diritto al voto resterà affisso all'albo fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

15.4 I docenti titolari dell'elettorato passivo avanzano la candidatura al Direttore in forma scritta e inviata alla Segreteria Docenti, entro le ore 17 del settimo giorno lavorativo antecedente lo svolgimento della consultazione elettorale. Di tali candidature è data immediata informazione in un elenco a cura della Segreteria Docenti che comunicherà a tutto l'elettorato attivo e passivo.

15.5 La suddetta candidatura costituisce requisito di eleggibilità previa valutazione del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

15.6 Le elezioni si svolgono in una sola giornata in modalità telematica o in presenza, con orario indicato e comunicato con apposito decreto direttoriale.

#### **Art. 16 – Modalità di voto telematico**

16.1 Il Direttore o un suo delegato convoca l'assemblea del dipartimento, presiede l'assemblea, comunica le candidature e dà inizio alle procedure di voto.

16.2 Il Direttore o un suo delegato ha l'obbligo di comprovare i voti a favore e contro, e di verbalizzare e leggere all'assemblea i risultati finali dell'elezione.

16.3 La regolarità dell'assemblea dei votanti e la regolarità del voto è comprovata dalle corrette procedure effettuate ai commi 1 e 2 precedenti e dalla presenza del Direttore o di un suo delegato.

16.4 Gli eletti saranno comunicati tramite decreto direttoriale con affissione all'Albo e con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Accademia.

#### **Articolo 17 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ai sensi dell'art.12 dello Statuto.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto e nelle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
3. Le eventuali successive integrazioni e modificazioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Istituto.